



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it
C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 19 del 23/12/2024	Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI E AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 (TUSP) COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
--	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitré** del mese di **dicembre** alle ore **17:18** in modalità mista presso la sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	USAI FRANCESCO	Si	
Consigliere	DEPLANO SANDRO SALVATORE		Si
Consigliera	PUDDU MICHELA		Si
Consigliera	SERRAU TIZIANA	Si	
Consigliere	PUDDU ANDREA DINO	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO	Si	
Consigliere	LAI GIAN PAOLO	Si	
Consigliere	DEPLANO ANDREA	Si	
Consigliere	CABRAS FRANCESCO		Si

Consiglieri presenti: **6**
Consiglieri assenti: **3**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Cuboni Cristina**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2022, con il Segretario Comunale Cristina Cuboni, il Sindaco Francesco Usai e il Consiglieri Andrea Dino Puddu presenti nella sede comunale, mentre i consiglieri Tiziana Serrau, Maurizio Deplano, Gian Paolo Lai e Andrea Deplano sono collegati da remoto, in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione delle proposte e la discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto.

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del T.U.S.P., di "effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

VISTO che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. "i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (soglia ridotta a euro cinquecentomila dall'articolo 26, comma 12 *quinquies*, del T.U.S.P. fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2020);
- e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

VISTO l'articolo 4, del sopraindicato T.U.S.P., che dispone:

- al comma 1, che le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- al comma 2, che, nei limiti di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche possono mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n°50 del 15 aprile 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 15 aprile 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n°50 del 15 aprile 2016;

CONSIDERATO che a tale obbligo sono tenute le Amministrazioni (c.d. perimetro soggettivo) di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001, i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (articolo 2, comma 1, lettera a), del T.U.S.P.;

PRECISATO che, come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso T.U.S.P. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in Società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);

ATTESO che una Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del T.U.S.P., si considera:

- partecipata direttamente, quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella Società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di Società o altri Organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più Pubbliche Amministrazioni congiuntamente;

CONSIDERATO che, pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una Società o un Organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una Società o in un Organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);

RILEVATO che con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti;

DATO ATTO che, pertanto, attraverso apposito l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), sono acquisiti:

- sia l'esito della razionalizzazione periodica;
- sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti;

EVIDENZIATO che, sono oggetto di comunicazione:

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione;

DATO ATTO che, con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni annuali del Dipartimento del Tesoro, sono richiesti dati relativi all'anagrafica e al bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell'amministrazione e sui flussi finanziari iscritti nel bilancio dell'amministrazione derivanti

dal rapporto di partecipazione e che le amministrazioni sono altresì tenute a comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo in società ed enti, siano partecipati o meno;

TENUTO CONTO che:

- l'articolo 24 del T.U.S.P. nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie entro il 30 settembre 2017;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25.09.2017 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17;
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del T.U.S.P., la Delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria del 2017 costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 che l'Ente ha regolarmente adottato con nota a firma del Sindaco di protocollo n. 1262 del 22/04/2015;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- C.C. nr. 24 del 17.12.2018 avente ad oggetto: Razionalizzazione annuale delle società partecipate – ricognizione periodica partecipazioni possedute al 31/12/2017 Art. 20 D.Lgs.n.175/2016 – Determinazioni conseguenti;
- C.C. nr. 26 del 23.12.2019 avente ad oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ussassai al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016;
- C.C. nr. 30 del 28.12.2020 avente ad oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ussassai al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016;
- C.C. nr. 33 del 28.12.2021 avente ad oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ussassai al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016;
- C.C.nr. 24 del 28.12.2022 avente ad oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ussassai al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016;
- C.C.nr. 31 del 27.12.2023 avente ad oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ussassai al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016;

CONSIDERATO che la situazione è rimasta immutata rispetto allo scorso anno;

RITENUTO doveroso in adempimento del dettato normativo procedere alla ricognizione delle partecipate del Comune alla data del 31.12.2023;

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/2023, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- **CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO):** consorzio per l'acquisto di energia. Essendo una "forma associativa" prevista da apposite disposizioni di legge o costituite ai sensi del Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) non sono oggetto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (come già evidenziato nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 legge 190/2014);

Codice Fiscale	Localizzazione	Codice Ateco	Quota di partecipazione	
			diretta	indiretta
03274810237	Corso Milano 55- Verona	D.35	0,09%	0%

- **L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA**, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

Codice Fiscale	Localizzazione	Codice Ateco	Quota di partecipazione	
			diretta	indiretta
02865400929	Via Cesare Battisti, 14- Cagliari	E.36.00	0,0008088 %	0%

EVIDENZIATO che il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti negli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, precisano che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli Enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lettera a), come i Consorzi di cui all’articolo 31 del T.U.EE.LL. che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute;

TENUTO CONTO che l’EGAS, ovvero l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna del Servizio idrico integrato dell’Ambito Unico Sardegna non è una società partecipata ma un consorzio obbligatorio fra amministrazioni comunali e provinciali, previsto dall’art 9 comma 3 della legge n. 36 del 05.01.1994, già commissariato (L.R.3/2013 e 11/2013), ora disciplinato dalla L.R. 4 febbraio 2015, n.4 con la quale è stato istituito, e che pertanto rientra tra gli enti strumentali partecipati che sono esclusi dal novero della casistica indicata dal D.Lgs. 175/2016;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo della partecipazione e quindi il censimento ai sensi dell’art. 17 del D.L. 90/2014, è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni del Mef – Dipartimento del Tesoro - Sezione Patrimonio della P.A. ed è contenuto nella relazione tecnica (Allegato A), che contiene le relative le schede precompilate;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 20 del T.U.S.P., non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione a seguito del presente piano;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D. Lgs. 267/2000, acquisito in data 19/12/2024 con prot.n.5598, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex articolo 49, del D. Lgs. N. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex articolo 49, del D. Lgs. N. 267/2000, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RICHIAMATI:

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente statuto comunale;

UDITO il Sindaco illustrare la proposta inerente alla presente deliberazione e accertato che nessun consigliere

chiede d'intervenire;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

DI APPROVARE la ricognizione periodica prevista dall'articolo 20 del T.U.S.P. delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ussassai alla data del 31.12.2023, come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziali;

DI DARE ATTO che tra le partecipazioni possedute, per le motivazioni indicate in premessa, non vi sono obblighi di alienazione in quanto trattasi di forme associative non disciplinate dal D. Lgs. 175/2016;

DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione ha espresso il parere favorevole il revisore dei conti, acquisito in data 19/12/2024 con prot.n.5598, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario:

- la comunicazione sull'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge n.90 del 24 giugno 2014 e s.m.i. con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- l'invio della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 20, comma 3, T.U.S.P.

DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Cuboni Cristina
--	--

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 20/12/2024

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole** con la seguente motivazione: .

Ussassai, 20/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **23/12/2024** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 23/12/2024

Segretario Comunale
Dott.ssa Cuboni Cristina